

SENTENZA

Tribunale sez. lav. - Chieti, 03/05/2018, n. 161

## Intestazione

R E P U B B L I C A I T A L I A N A  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI CHIETI

Il Tribunale di Chieti, in funzione di Giudice del Lavoro,  
in persona  
della dott.ssa Ilaria Prozzo, all'udienza del  
03.05.2018 ha  
pronunziato la seguente

SENTENZA

a norma dell'art. 429 c.p.c.  
nella causa iscritta al n. 1345/17 R.G.

TRA

La Scintilla Società Cooperativa, in persona  
del legale  
rappresentante p.t., rappresentata e difesa, per procura  
a margine  
del ricorso in opposizione, dagli avv.ti Tommaso Cieri  
e Leonardo  
Cieri;

OPPONENTE

E

De Lu. Pa., rappresentato e difeso, per procura a margine  
del ricorso

per decreto ingiuntivo, dagli avv.ti Vincenzo Di Lorenzo e Paolo Patrizio;  
OPPOSTO

## RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 23.10.2017 la società ricorrente proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 343/2017 emesso dal Tribunale di Chieti - Sezione Lavoro, con il quale veniva intimato il pagamento della somma di E 5.150,66 a titolo di retribuzione maturata da giugno 2016 al 13.07.2017 e trattamento di fine rapporto.

A sostegno dell'opposizione la società ricorrente evidenziava che la parte opposta, pur risultando regolarmente assunta, non aveva di fatto prestato alcuna attività lavorativa nel periodo dal 06.06.2016 al 13.07.2017, a causa della cessazione del contratto di appalto stipulato con il Comune di Francavilla al Mare, appalto al quale era addetto l'opposto; eccepiva, inoltre, l'avvenuto pagamento di parte del trattamento di fine rapporto rivendicato nel ricorso monitorio.

Tanto dedotto, la ricorrente chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto con vittoria di spese.

La parte opposta, costituitasi in giudizio, deduceva l'infondatezza dell'opposizione e ne chiedeva pertanto il rigetto.

All'odierna udienza, sulle conclusioni delle parti da intendersi in questa sede integralmente trascritte, la causa veniva discussa e decisa mediante pubblica lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.

L'opposizione è infondata e non può pertanto trovare accoglimento.

Con ricorso per decreto ingiuntivo la parte opposta ha chiesto ed ottenuto il pagamento delle retribuzioni maturate dal 6.6.2016 al 13.07.2017 (data delle dimissioni). È pacifico che nel suddetto periodo la parte opposta fosse formalmente e regolarmente assunta alle dipendenze della società ricorrente, così come è pacifico che il rapporto di lavoro tra le parti sia cessato in via definitiva il 13.07.2017, a seguito di dimissioni.

La società ricorrente sostiene che la parte opposta non avrebbe diritto al pagamento della retribuzione e del tfr, per non aver di fatto prestato alcuna attività lavorativa, a causa della cessazione del contratto di appalto stipulato con il Comune di Francavilla al Mare. La tesi non è condivisibile alla luce delle considerazioni che seguono.

□ Costituisce principio fondamentale della disciplina dei rapporti di lavoro subordinato quello secondo il quale la retribuzione non è dovuta dal datore di lavoro solo nel caso in cui la prestazione lavorativa sia divenuta impossibile (arre. 1206, 1256, 1258 c.c), ovvero sia stato stipulato un accordo modificativo del contratto individuale di lavoro, in forza del quale le parti convengano che per un certo tempo non saranno eseguite le prestazioni e le controprestazioni (sospensione del rapporto).

Infatti, il datore di lavoro non può unilateralmente ridurre o sospendere l'attività lavorativa e, specularmente, rifiutare di corrispondere la retribuzione, perché se lo fa incorre in un inadempimento contrattuale, previsto non solo dall'art. 6, ultimo comma, del r. d.l. 13 novembre 1924, n. 1825 sul contratto di impiego, ma più in generale dalla disciplina delle obbligazioni corrispettive, secondo cui il rifiuto di eseguire la prestazione può essere opposto da un contraente (nella specie il datore di lavoro) soltanto se l'altra parte (il lavoratore) omette di effettuare la prestazione da lui dovuta, ma non già quando questa sia impedita dalla volontà datoriale unilaterale, salva la prova a carico del medesimo della impossibilità sopravvenuta, a norma degli artt. 1256, 1463 e 1464, cod. civ., fondata sull'inutilizzabilità della prestazione lavorativa per fatti non addebitabili allo stesso datore di lavoro, perché non prevedibili, né evitabili, né riferibili a carenze di programmazione o d'organizzazione aziendale o a calo di commesse o a crisi economiche o congiunturali o strutturali, e salvo comunque, un eventuale accordo tra le parti.

Questa impostazione è ribadita dalla costante giurisprudenza di questa Corte, per la quale il datore di lavoro non può unilateralmente sospendere il rapporto di lavoro, salvo che ricorrano, ai sensi dei citati articoli, ipotesi d'impossibilità della prestazione lavorativa totale o parziale. (v. Cass. 7 maggio 1983 n. 3125; SS.UU. 20 giugno 1987 n. 5454; Cass. 17 luglio 1990 n. 7302; Cass. 23 aprile 1992 n. 4856; Cass. 25 marzo 1992 n. 3695; Cass. 6 agosto 1996 n. 7194; Cass. 9 novembre 1998 n. 11263; 16 ottobre 2000, n. 13742; 10 aprile 2002, n. 5101).

In altre parole, in caso di sospensione lavorativa, il datore di lavoro ha l'onere di provare l'esistenza d'una causa d'effettiva e assoluta impossibilità sopravvenuta di ricevere la prestazione, a lui non imputabile, senza che a questo fine possano assumere rilevanza eventi riconducibili alla sua stessa gestione imprenditoriale, compresa la diminuzione o l'esaurimento dell'attività produttiva. D'altra parte, la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che il dipendente "sospeso" non è tenuto a provare d'aver messo a disposizione del datore di lavoro le sue energie lavorative nel periodo in contestazione, in quanto, per il solo fatto della sospensione unilaterale del rapporto di lavoro, la quale realizza un'ipotesi di mora credendi, il prestatore, a meno che non sopravvengano circostanze incompatibili con la volontà di protrarre il rapporto suddetto, conserva il diritto alla prestazione retributiva (Cass. civ., sez. lavoro, sent. n. 7300/2004 in motivazione).

Ebbene, nella specie non vi è alcuna prova dell'impossibilità sopravvenuta di ricevere la prestazione del lavoratore per fatto a sé non imputabile né vi è prova di un accordo tra le parti circa il mancato pagamento della retribuzione a fronte del mancato svolgimento della prestazione lavorativa. Sul punto la parte ricorrente ha richiamato una pattuizione contenuta nel contratto di assunzione, senza tuttavia produrre tale contratto. In ogni caso, se la pattuizione fosse quella riportata nel corpo del ricorso, tanto non varrebbe ad escludere il diritto del lavoratore al pagamento delle retribuzione anche per i periodi non lavorati. Stando a quanto riportato in ricorso, nel contratto di assunzione vi sarebbe solo una generica previsione di pagamento del trattamento economico in base alle prestazioni effettivamente rese. Trattasi, all'evidenza, di una mera formula di stile, volta a ribadire il principio generale per cui la retribuzione è commisurata alle ore di lavoro svolte. Non è, invece, affatto previsto il mancato pagamento delle retribuzione a fronte di un mancato svolgimento dell'attività lavorativa per volontà del datore di lavoro. Le considerazioni che precedono portano ad affermare che la parte opposta abbia diritto al pagamento della retribuzione maturata dal 01.06.2016 al 13.07.2017. Quanto al trattamento di fine rapporto, deve rilevarsi, che nessuna prova ha dato la società ricorrente di aver corrisposto il suddetto emolumento, in quanto ha prodotto delle distinte di bonifico bancario recanti importi diversi da quelle indicati in busta paga sotto la voce tfr e, quindi, non imputabili al trattamento di fine rapporto.

Le brevi considerazioni che precedono portano al rigetto dell'opposizione, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'opponente nella misura liquidata in dispositivo, secondo le previsioni del D.M. n. 55/14 (cause di lavoro - scaglione da E 1.100,01 a E 5.200,00 - valore medio per ciascuna fase esclusa quella istruttoria).

P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:

rigetta l'opposizione e per l'effetto dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;

condanna l'opponente al rimborso in favore della parte opposta delle spese di lite, liquidate in complessivi E 1.961,00, per compensi professionali, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore degli avv.ti Vincenzo Di Lorenzo e Paolo Patrizio.

Chieti, 03.05.2018

Depositata in Cancelleria il 03/05/2018